

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc contenente istanza di notificazione ex art. 151

c.p.c. o in subordine ex art. 150 c.p.c.

Per **CASCHERA SIMONETTA**, nata a Sora (FR) il 20/03/1974, c.f. **CSCSNT74C60I838L**, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone c. f. **BNGNNR65E08I838T** e Paolo Zinzi c.f. **ZNZPLA88L16D810T**, con cui è elettivamente come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it-

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti

nonché nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nelle seguenti graduatorie:

AAAA,EEEE, EEIL Ia fascia, A018 II fascia, GPS provincia di Frosinone e relative graduatorie incrociate della medesima provincia per l' insegnamento ADAA, ADEE,ADSS per i quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.

-controinteressati

Parte ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati delle assegnazioni dei

contratti a tempo determinato per le supplenze, pubblicate dall'Usp di Frosinone in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio e posizione inferiore in graduatoria rispetto all'odierna ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla odierna parte ricorrente.

L'istante, correttamente inserito in prima fascia GPS per le classi di concorso AAAA, EEEE, A018 delle graduatorie provinciali di Frosinone e nelle graduatorie incrociate per le cdc ed ADEE, ADAA, ADSS, vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato sui posti che verranno di seguito indicati e che sono stati, invece, assegnati a concorrenti aventi posizione deteriore in graduatoria.

In sintesi

L'istante è inserita in prima fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Frosinone.

E' inserita in prima fascia GPS con punti 85 per la cdc EEEE.

E' inserita in prima fascia GPS con punti 51 per la cdc AAAA.

E' inserita in seconda fascia GPS con punti 60 per la cdc A018.

La Pa resistente ha stipulato contratti a tempo determinato con docenti inseriti in graduatorie GPS.

Tali contratti sono illegittimi:

- a) Sono stati stipulati con docenti inseriti in seconda fascia GPS o con punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente in ambiti e istituti scolastici che erano stati scelti dalla odierna parte istante nella domanda di scelta delle preferenze.

Da ciò la duplice violazione:

- il Ministero non ha rispettato il criterio meritocratico del punteggio in graduatoria;

L'istante, correttamente inserita in prima fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Frosinone per la classe di concorso AAAA, EEEE pertanto, vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato sulle sedi dalla stessa scelte prioritariamente con precedenza rispetto agli altri docenti che verranno indicati nel corpo del ricorso.

La condotta dell'Amministrazione resistente è senza dubbio illegittima e ove eseguita in ottemperanza all'ordinanza ministeriale quest'ultima va disapplicata, in parte qua, laddove in contrasto con il principio meritocratico stabilito dagli articoli 3 e 97 Costituzione.

Sussiste il diritto dell'istante ad ottenere l'incarico.

IN FATTO

1. Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito che attualmente espleta servizio in forza di contratto di supplenza breve presso I.C. Sora I (FR);

2. La ricorrente è inserita nelle graduatorie della provincia di Frosinone per

la classe di concorso AAAA,EEEE, A018 nonché nelle graduatorie incrociate della medesima provincia per l'insegnamento ADAA,ADDE,ADSS con i seguenti punteggi:

AAAA: punti 51 posiz. 684

EEEE: punti 85 posiz. 430

A018: punti 60 posiz. 108

3. In data 08.09.2023 l'Usp Frosinone ha pubblicato il primo bollettino nomine. Nessun posto, tuttavia, è stato assegnato di fatto alla odierna ricorrente.

4. In data 19.09.2023 è stato pubblicato il secondo bollettino nomine da parte dell'USP Frosinone e neanche nello stesso la ricorrente ha ottenuto la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato con la PA.

In luogo della docente Caschera Simonetta sono stati, invece, destinatari di contratto docenti inseriti in graduatoria con punteggio e posizione deteriori, ossia:

– **DI REZZA LORENZA** presente in GPS 1A FASCIA, classe di concorso EEEE in posizione 789 con punti 51 assegnato tramite graduatoria GPS posizione 789 alla sede FREE82001C ALVITO CAPOLUOGO;

– **DI PAOLA ELISA** presente in GPS 1A FASCIA, classe di concorso EEEE in posizione 790 con punti 51 assegnato tramite graduatoria GPS posizione 790 alla sede FREE828013 BOVILLE CAPOLUOGO "A. DI COSIMO";

– **FRUTTALDO ROSSELLA** presente in GPS 1A FASCIA, classe di concorso EEEE in posizione 954 con punti 39 assegnato tramite graduatoria GPS posizione 954 alla sede FREE850018 SORA SAN ROCCO;

In virtù di tale illegittima condotta della PA la ricorrente si è vista precludere il diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato sin dal secondo bollettino nomine e l'algoritmo ha, quindi, superato la sua posizione.

5. In data 29.09.2023 è stato pubblicato il terzo bollettino nomine, nel quale, in luogo della docente Caschera sono stati destinatari di contratto a tempo determinato i seguenti docenti aventi punteggio inferiore:

FOSCA ALESSIA EEEE - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA GPS F1A 915 42.5 1 FREE82001C ALVITO CAPOLUOGO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA COMUNE

FANTINI SILVIA EEEE - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA GPS F1A 931 41 1 FREE83202Q GIUSEPPE MAZZINI ISOLA DEL LIRI ANNUALE INTERNA COMUNE

D'AGUANO ASSUNTA EEEE - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA GPS F1A 1131 27 1 FREE81701L SCUOLA PRIMARIA BROCCOSTELLA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA COMUNE

6. In data 25.10.2023 è stato pubblicato il quinto bollettino nomine (cfr. all. 7), nel

quale, in luogo della docente Caschera sono stati destinatari di contratto a tempo determinato i seguenti docenti aventi punteggio inferiore:

- **GRAVAGNONE STEFANIA** EEEE - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA GPS F1A 1082 30 1 FREE849014 SCUOLA PRIMARIA "A. CARBONE" FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA COMUNE

7. In data 31.10.2023 è stato pubblicato il sesto bollettino nomine (cfr. all. 8), nel quale, in luogo della docente Caschera sono stati destinatari di contratto a tempo determinato i seguenti docenti aventi punteggio inferiore:

- **CARBONI ELEONORA** EEEE - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA GPS F1A 1105 29 1 FREE86103R VEROLI CAPOLUOGO "A. VALENTE" FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INTERNA COMUNE

-L'istante ha presentato domanda di inserimento in GPS e G.I. per gli aa.ss. 2022/2024 ed è stata correttamente inserita nelle rispettive graduatorie con il punteggio che segue:

AAAA: punti 51 posiz. 684

EEEE: punti 85 posiz. 430

A018: punti 60 posiz. 108

In data 27.07.2023 ha presentato domanda di scelta delle 150 sedi per la stipula di contratti a tempo determinato;

Nella domanda di scelta sedi ha indicato le seguenti sedi:

Ordine	Inseg.	Preferenza	Tipo contratto	Cattedre orario	Tipo Posto
(1)	EEEE	COMUNE SORA	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(2)	EEEE	COMUNE ISOLA DEL LIRI	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(3)	EEEE	COMUNE BROCCOSTELLA	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(4)	EEEE	COMUNE ARPINO	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(5)	EEEE	COMUNE VEROLI	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(6)	EEEE	COMUNE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(7)	EEEE	COMUNE ALVITO	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(8)	EEEE	COMUNE BOVILLE ERNICA	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(9)	EEEE	COMUNE ARCE	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE
(10)	EEEE	COMUNE ATINA	(1) ANNUALE (2) FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		(1) COMUNE

(le sedi scelte dalla ricorrente sono riportate nella domanda di scelta delle sedi che si allega in due al presente ricorso);

8. Con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, parte ricorrente non ha ottenuto l'incarico a tempo determinato da GPS;

Dunque l'algoritmo ministeriale non ha operato correttamente in quanto la docente già solo per tale ragione, avrebbe dovuto ottenere l'incarico in luogo di Di Rezza Lorenza sulla sede di Alvito Capoluogo Primaria sin dal secondo bollettino;

9. Addirittura a partire dal secondo bollettino di nomina, pubblicato in data 19.09.2023, sono stati chiamati su scuole indicate dalla ricorrente tra quelle di preferenza docenti aventi un punteggio inferiore dalla I fascia EEEE delle GPS;

10. Dunque, le sedi indicate dalla ricorrente sono stata assegnate a docenti che hanno espresso, al momento della scelta della sedi di lavoro, le medesime preferenze della stessa.

Che erano però collocati in posizione successiva rispetto a quella dell'odierna ricorrente.

Ed infatti

La ricorrente Caschera è collocata nella graduatoria GPS con i seguenti punteggi ed alle seguenti posizioni

AAAA: punti 51 posiz. 684

EEEE: punti 85 posiz. 430

A018: punti 60 posiz. 108

Con analoghi punteggi la Caschera è inserita altresì nelle relative graduatorie incrociate per la cdc ADAA, ADEE, ADSS.

Tutti i docenti riportati *supra* ai punti 4, 5, 6, 7 hanno stipulato contratti con la PA pur essendo in possesso di punteggi inferiori a quelli dalla odierna ricorrente, ossia 85 per EEEE e 51 per AAAA.

Tali docenti avrebbero quindi dovuto essere postergati rispetto alla ricorrente

11. **Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore a quello della ricorrente, o addirittura presente in una fascia inferiore rispetto a quella cui appartiene la ricorrente, hanno ottenuto l'incarico da GPS e l'istante è stata esclusa.**

12. Gli istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dalla Caschera sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato.

Questi ultimi, in particolare:

a) **Concorrevano nelle stesse classi della ricorrente: EEEE, AAAA I Fascia ed ADEE, ADAA graduatorie incrociate;**

- b) non avevano titoli di precedenza;
- c) possedevano un punteggio più basso rispetto a quello della Caschera;
- d) E' evidente, dunque, l'erroneità dell'agire amministrativo.

In definitiva il ricorrente ha diritto alla rettifica del punteggio e alla stipula dei contratti.

DIRITTO

I

L'illegittimità della condotta della PA. Il diritto della parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione art. 3 e 97 Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il reclutamento del personale decente per l'a.s. 2023/2024, ha adottato la procedura informatizzata affidata all'algoritmo che attribuisce le sedi spettanti sulla base di un complesso sistema basato tra la posizione in graduatoria degli aspiranti e le indicazioni preferenziali di queste espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Il criterio prevalente, posto alla base del funzionamento dell'algoritmo è improntato alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria.

L'art. 12 dell'OM 112/2022 stabilisce, all'art. 12, che hanno titolo a conseguire le supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche esclusivamente gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE e in subordine, nelle GPS: "...gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria..."

Verosimilmente, pertanto, la pretermissione della ricorrente in tutti i decreti di nomina gps per tutte le classi di concorso, è dovuta ad un errore nel funzionamento dell'algoritmo.

Sussiste il diritto di parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato in quanto tali incarichi sono stati conferiti a docenti aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

La condotta della Pubblica Amministrazione, in riferimento alle risultanze delle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024, è contraria alla normativa ed al principio di buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Costituzione.

Parte ricorrente è stata esclusa, per l'anno scolastico 2023/2024, dall'assegnazione

delle cattedre di insegnamento “ AAA, EEEE ” da I fascia, nonché ADAA, ADEE da incrociate, dalla stessa indicate, pur essendo in posizione utile per la stipula dei contratti rispetto all'ordine di priorità indicato nella domanda di scelta delle sedi.

La condotta dell'Amministrazione resistente è illegittima e gli istituti scolastici indicati nella domanda di indicazione delle sedi sono stati occupati da soggetti con punteggio inferiore a quello della parte ricorrente senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta destinazione delle proposte di assunzione a tempo determinato nei diversi istituti scolastici in danno della ricorrente.

Dopo la pubblicazione della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato nasce in vero e proprio diritto soggettivo del candidato alla stipula del contratto di lavoro secondo l'ordine ed i criteri dettati dalla graduatoria stessa.

Corte di Cassazione sentenza n. 36/2016: “... All'esito di un concorso o di una procedura che si conclude con la pubblicazione di una graduatoria finalizzata alla stipula di contratti, nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano tra soggetto posizionato in graduatoria e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile”;

La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo Consesso che: “Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per sé non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951).”

In tal senso anche il Tribunale di Benevento Sentenza n. 1201/2018.

L'Amministrazione resistente non ha rispettato l'ordine di priorità dettato dalla graduatoria omettendo di proporre alla ricorrente la stipula del contratto presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda delle sedi.

Su un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, in accoglimento della domanda il **Tribunale di Cassino con sentenza n. 681/2022 del 15.09.2022, in accoglimento del ricorso**, ha così argomentati: "...l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che **il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.**, rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l'ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto...".

a) Violazione della disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze nell'O.M.112/2022.

Nell'O.M. 112/2022, in tema disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, **all'art. 5 punti 5,6,7** si legge testualmente: "5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapacienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapacienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto."

E ancora all'art. 12 punti 7,8,9 dell'O.M. 112/2022 si legge testualmente: "7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio..."

La normativa in questione, ferma restando l'osservanza di uno specifico ordine tra

le graduatorie da cui attingere, attribuisce un'indubbia prevalenza, all' interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui si conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

Tali criteri di selezione, vanno poi coordinati con la normativa dettata dal DM 242/2021 che consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto (art. 4 co. 3 lett. c).

B) Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella procedura di assegnazione delle cattedre.

Nel caso in esame, i principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi adottato dalla resistente posto che, nonostante espressa richiesta, allo stato siano ignote le ragioni giustificative dell'estromissione della parte istante.

L'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà impone la necessaria l'indicazione dei criteri di attribuzione delle sedi e della conseguente proposta di stipula del contratto di lavoro.

L'Amministrazione ha assegnato le sedi richieste dalla ricorrente ad altri docenti posizionati in **posizione inferiore rispetto alla parte istante senza alcuna motivazione.**

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa e ne consente la disapplicazione al giudice ordinario.

Sufficiente sul punto rammentare che ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Non senza significato rilevare che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche istanze avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

c) Violazione dell'art 97 Costituzione Dovere dell'amministrazione a procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel rispetto del principio meritocratico. Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'art .1175 c.c.

Nell'ordinamento italiano il principio del legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., oltretutto nel principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost..

Non vi è dubbio che la condotta dell'amministrazione debba benessere improntata ai principi di buon andamento ex art 97 della Costituzione che impone che la individuazione dei candidati sia fatta secondo l'ordine meritocratico detratto dal graduatoria.

Ciò non è accaduto nel caso in esame

Chiaramente violata la clausola di buona fede ex art 1175 c.c. ed il principio di affidamento che il candidato ripone nella condotta dell'amministrazione che deve procedere alle convocazioni dei candidati secondo l'ordine di merito dettato dalla graduatoria.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente, che ha escluso posposto l'odierna ricorrente nella convocazione presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda di scelta delle sedi.

Parte istante ha diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato su sedi che sono state destinate ad altri soggetti che non avevano diritto inquanto collocati in graduatoria con punteggio inferiore.

III

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 O.M. 112/2022.

Per mero scrupolo difensivo, l'istante ritiene di dover analizzare il contenuto dell'art. 12, comma 4, dell'OM 112/2022 al fine di sgomberare il campo da qualsiasi pretestuosa eccezione di controparte in ordine alla presunta rinuncia di controparte laddove non abbia indicato tutte le sedi disponibile per la stipula dei contratti a tempo determinato.

Ed invero, l'articolo 12, comma 4 dell'OM 112 stabilisce che *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.*

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento."

Non v'è dubbio che la norma ministeriale di cui all'art. 12 debba essere interpretata secondo il tenore letterale: diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti

sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (**anche quelle non desiderate**) proprio nel tentativo di evitare una esclusione “a sorpresa”, con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. (sul punto **Trib. Cosenza sentenza n. 1729/2022**)

Inoltre, proprio in considerazione della *ratio* sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura prevista può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati

a) La rinuncia al conferimento degli incarichi è relativa alle sole sedi non indicate nella domanda di scelta delle sedi;

b) La rinuncia non può estendersi alle sedi indicate laddove vi sarebbe, al contrario, una rinuncia preventiva su sedi invece indicate per la stipula di contratti al 30.06 o 31.08.

Senza tediare il giudicante, analogo caso è stato già risolto dalla giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 743 del 12.05.2023, di esemplare chiarezza, ha stabilito quanto segue:

“Il ricorso deve essere accolto, in quanto l’interpretazione data dal Ministero all’ordinanza che regola l’attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.

Secondo il Ministero, il combinato disposto dei commi dell’articolo 12 dell’ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.

Di conseguenza, l’unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all’interno della provincia; il che, com’è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.

Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l’alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall’intera procedura. Per chiarire l’esito paradossale dell’interpretazione propugnata da parte

convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.

Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.

In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal Ministero, è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che "(...) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento" (art. 12, comma 4).

Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. (...)

Il Ministero sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma "Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento", nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le "disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".

Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.

L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre; di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.

*Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il * non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell’incarico.*

Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L’espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l’ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell’aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.

*L’interpretazione fornita dal Ministero è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l’ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti; nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il *.*

*Tale interpretazione **però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.***

Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente; di conseguenza, non si può affermare che questi sia l’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.

Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del Ministero (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.

Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto. Al contrario, gli aspiranti come i ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l’attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro

preferenze.

Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal Ministero, poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria; **semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.**

Se il Ministero avesse considerato il * rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola *****, prima scelta del ricorrente; invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa *****, collocata in posizione peggiore in graduatoria.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla *****), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato.

...In parole semplici risulta del tutto irragionevole costruire un sistema che obbliga il candidato ad inserire delle preferenze in un momento in cui non sono ancora noti i posti disponibili per poi considerare rinunciatarî quanti non abbiano indicato tra le proprie scelte una sede poi rivelatasi disponibile.

Accertata l'illegittimità del comportamento Ministeriale, la ricorrente ha il diritto di vedere risarcito il danno da lei patito con l'attribuzione del punteggio che avrebbe maturato qualora fosse stata correttamente chiamata con il bollettino del 19 settembre oltre alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora avesse ottenuto la supplenza annuale, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti”

Anche il Tribunale di Cassino, con ordinanza cautelare 23/2023 del 14.03.2023, ha così stabilito: “Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto

tale proposta di assegnazione non si è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico. La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell'incarico.”

Il Tribunale prosegue sottolineando che: *“La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.”*

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO Tribunale adito, Giudice del Lavoro:

In via principale

Per i motivi tutti dedotti in narrativa, per quanto occorrer possa anche previa disapplicazione *in parte qua* dell'OM 112/2022 e di tutti gli altri successivi e connessi e previa disapplicazione dei bollettini di pubblicazione degli incarichi a tempo determinato GPS della Provincia di Frosinone e dei successivi provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa,

dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024 presso una delle sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. AAAA,EEEE, A018 GPS provincia di Frosinone I fascia e ADAA,ADEE, ADSS provincia di Frosinone Incrociate sostegno.

ordinare all'Amministrazione resistente di stipulare un contratto a tempo determinato con la ricorrente presso l'I.C. Alvito Capoluogo sino al 30.06.2023 o presso la sede che verrà stabilita in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente

controversia è indeterminabile e non esente poiché il ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione – superiore all'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U., pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 259,00.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Posizione in graduatoria di parte ricorrente;
- 2) Domanda scelta sedi 2023/2024;
- 3) Primo bollettino nomine dell' 08.09.2023;
- 4) Secondo bollettino nomine del 19.09.2023;
- 5) Terzo bollettino nomine del 29.09.2023;
- 6) Quarto bollettino nomine del 16.10.2023;
- 7) Quinto bollettino nomine del 25.10.2023
- 8) Sesto bollettino nomine del 31.10.2023
- 9) Richiesta di accesso atti e diffida del 20.09.2023;
- 10) O.M. 112/2022 e tabelle allegate;
- 11) Giurisprudenza;

Procura alle liti

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti e si chiede l'acquisizione dello stato matricolare.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri-Cassino, 13.11.2023

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Frosinone classe di concorso AAAA, EEEE, A018 I fascia e ADAA, ADEE, ADSS incrociate sostegno.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nel rapporto lavorativo tra le parti. Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza *sul sito internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nei siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia

autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Cassino, 13.11.2023.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi